

STATUTI
PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO

ROMA 2021

STATUTI DEL PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO

PARTE PRIMA

STATUTI GENERALI

TITOLO I

IL NOME, LA NATURA E IL FINE DEL PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO IN ROMA

1. Descrizione indicativa

Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo è un Istituto Accademico delle Sacre Discipline e di quelle connesse con le sacre, istituito in Roma dal Papa Leone XIII e da S. Pio X, confermato da Pio XI ed innalzato da Giovanni XXIII con il Pontificio Istituto Liturgico.

2. Sue finalità essenziali

L'Ateneo Sant'Anselmo è per sua natura ordinato acciocché da tutti i collaboratori della sua comunità, ciascuno secondo la propria condizione e di comune accordo, siano perseguite le seguenti finalità:

- a. Che studenti, chierici e laici di ambo i sessi, innanzitutto quelli che sono stati mandati dai monasteri della Confederazione Benedettina ricevano una istruzione generale, ma autenticamente scientifica, nella vera dottrina della Chiesa che siano istruiti in grado superiore, in alcune discipline dall'Ateneo coltivate in modo particolare al fine di insegnarla, di promuovere con il proprio impegno la stessa scienza, di prestare una intensa opera alle Chiese nel ministero dell'evangelizzazione.
- b. Che sia più profondamente penetrato e perfezionato il patrimonio della rivelazione e della sapienza cristiana, con l'adozione degli strumenti della libera investigazione e della comunicazione scientifica, affinché più chiaramente si veda quanto le tradizioni bibliche, patristiche, monastiche e liturgiche possano contribuire alla vita ed alla teologia della chiesa odierna, e si offra così un valido aiuto alla promozione dell'opera liturgica ed ecumenica (cf. VG 3, §1-3).

3. Regime giuridico

- a. Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo eretto dall'Autorità Apostolica, è regolato dal diritto canonico comune, attraverso le norme espresse nella Costituzione Apostolica "Veritatis Gaudium" e negli Ordinamenti annessi a questa Costituzione, con propri Statuti e Ordinamento degli Studi approvati dalla Sede Apostolica nonché dagli Ordinamenti aggiunti dallo stesso Ateneo.
- b. Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo è sottoposto alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO) nei termini indicati da quest'ultima.

4. Facoltà e Istituti

- a. L'Ateneo Sant'Anselmo comprende le Facoltà di Filosofia, Teologia e Liturgia (che gode del titolo di Pontificio Istituto Liturgico). Queste Facoltà sono rette anche da specifici Statuti e Ordinamento degli Studi approvati dall'Autorità Apostolica.
- b. Inoltre si hanno Istituti di approvazione apostolica, i peculiari Statuti dei quali sono approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Tra questi è annoverato l'Istituto Monastico pertinente alla Facoltà di Teologia, che, oltre alle attività proprie, ha la cura della specializzazione monastica del secondo ciclo della Facoltà di Teologia.
- c. Vi sono anche Istituti affiliati o aggregati o incorporati dalla Congregazione per l'Educa-

zione Cattolica al nostro Ateneo, che sono retti da peculiari norme emanate dalla stessa Congregazione.

5. Diritto di conferire i gradi accademici

a. L'Ateneo Sant'Anselmo gode di un proprio diritto di conferire i gradi accademici, concesso dal Papa Leone XIII; ed esercita questo diritto, più volte successivamente confermato dai Romani Pontefici, secondo la norma degli Statuti della Facoltà e degli Istituti affiliati, aggregati o incorporati.

b. Inoltre compete allo stesso Ateneo il diritto di conferire altri titoli ("diplomi") conformi ad un particolare curriculum, e di conferirli secondo quanto stabilito nell'Ordinamento degli Studi (cf. VG 52).

6. Situazione nei confronti della Confederazione Benedettina

L'Ateneo Sant'Anselmo in forza della sua costituzione è di pertinenza della Confederazione Benedettina ed è affidato alla sua cura. Secondo la regola della cui commissione implica le seguenti disposizioni:

a. Il Gran Cancelliere dell'Ateneo è l'Abate Primate della Confederazione Benedettina.

b. Il Rettore dell'Ateneo, ed anche la maggior parte dei docenti stabilmente assegnati all'Ateneo, sono monaci della Confederazione Benedettina. Il Rettore è di regola un professore straordinario o ordinario dell'Ateneo. In via eccezionale il Rettore può essere un monaco della Confederazione Benedettina che non appartenga al corpo docente dell'Ateneo, ma che abbia tuttavia una riconosciuta esperienza accademica almeno equivalente a quella richiesta al candidato interno oppure una riconosciuta esperienza direttiva nella gestione di una università.

c. La Confederazione Benedettina procura e presta gli aiuti per adempiere a quelle mansioni secondo la legge che è detta "Legge propria". Ha cura dello stato economico ed accademico dell'Ateneo mediante una commissione speciale, salvo ciò che è detto al n. 3 circa il regime giuridico.

d. Il Consiglio Consultivo:

A.1. Il Consiglio Consultivo è un organo generale consultivo che assiste il Gran Cancelliere e il Rettore nell'alta direzione dell'Ateneo. In esso sono da proporre le questioni di maggior importanza per la sua vita, soprattutto gli orientamenti generali riguardo agli aspetti scientifico, didattico e pastorale dell'Università nonché per sovvenire alle necessità economiche.

A.2. Il Consiglio Consultivo è composto da:

- tre o cinque monaci professi solenni della Confederazione Benedettina, eletti per un quadriennio dal Consiglio Permanente degli Abati Presidenti;
- due membri nominati liberamente dal Gran Cancelliere per un quadriennio;
- due membri scelti per un quadriennio dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo o di altre Università eminenti per dottrina e fama.

A.3. Quando il nuovo Gran Cancelliere o Rettore entrano in carica, il Consiglio Consultivo non cessa. Il nuovo Gran Cancelliere o il nuovo Rettore nomina due nuovi membri.

B. Il Consiglio Consultivo deve essere convocato almeno una volta l'anno dal Gran Cancelliere, udito il Rettore, nonché ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o il Rettore o almeno la terza parte dei suoi membri lo chiedano. Proporre le questioni da discutere spetta al Gran Cancelliere, udito il Rettore, o al Rettore con l'approvazione del Gran Cancelliere nonché ai membri del Consiglio, se almeno la terza parte di essi

lo chieda congiuntamente per iscritto. Le riunioni si possono tenere anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione elettronica.

C. Presiede le riunioni del Consiglio Consultivo il Gran Cancelliere, personalmente o tramite un delegato, con la presenza del Rettore, o, in caso di impedimento, del Vice Rettore accademico.

e. La gestione temporale dell'Ateneo, secondo la "Legge Propria" e a norma dei propri Statuti, è esercitata dall'Economo dell'Abbazia di S. Anselmo.

TITOLO II

LA COMUNITÀ ACCADEMICA DELL'ATENEO E IL SUO REGIME

7. Le Autorità dell'Ateneo

a. Le autorità dell'Ateneo sono personali e collegiali.

b. Le autorità personali dell'Ateneo e delle Facoltà sono: il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico, i Decani delle Facoltà.

c. Le autorità collegiali dell'Ateneo e delle Facoltà sono: il Senato Accademico, il Consiglio del Rettore, i Consigli delle Facoltà, i Consigli dei Decani.

d. La direzione dell'Ateneo e della Facoltà è esercitata secondo il principio di corresponsabilità a norma degli Statuti.

8. Il Gran Cancelliere

a. Al Gran Cancelliere compete la suprema cura e vigilanza delle istituzioni e delle persone. Egli rappresenta l'Ateneo Sant'Anselmo di fronte alla Santa Sede e la Santa Sede di fronte all'Ateneo.

b. Al Gran Cancelliere spetta:

1° Proteggere la dottrina e la disciplina della Chiesa ed accogliere la professione di fedeltà del Rettore e dei docenti (cf. 22a);

2° Avere cura particolare dei nuovi docenti Benedettini da convocare secondo la norma della "Legge Propria" e consentire la loro revoca (richiamata) al proprio monastero (cf. 19c);

3° Intervenire nella promozione dei docenti secondo la modalità indicata dagli Statuti (cf. 18d,e; 19d), nominare i docenti stabili (cf. 18f) ed esonerarli dall'incarico di insegnare per grave motivo (cf. 19b);

4° Conferire ai docenti sia la missione canonica sia la Facoltà di tenere lezioni (cf. 22a);

5° Nominare il Rettore secondo le modalità stabilite al n° 9 di questi Statuti e proporre l'eletto per la conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

6° Nominare, avendo consultato il Senato Accademico, il Vice Rettore (cf. 11.12);

7° Consentire previamente all'assunzione di nuovi impegni che obblighino l'Ateneo per il futuro, ed in particolare all'accettazione di nuovi Affiliazioni, Aggregazioni o Incorporazioni, ed anche sottoporre all'approvazione della Santa Sede gli Statuti riformati, l'erezione di nuove Facoltà o di Istituti, Affiliazioni, Aggregazioni e Incorporazioni (cf. 41);

8° Proporre al Senato Accademico problemi, perché siano analizzati e risolti (cf. 13c);

9° Confermare le decisioni del Senato Accademico che rivestano una particolare gravità (cf. 13e);

- 10° Approvare le decisioni della commissione disciplinare (cf. 9a,9°), nei casi disciplinari in cui siano coinvolti docenti e studenti;
- 11° Consentire il conferimento del dottorato “honoris causa” (cf. 32);
- 12° Nominare l’economista dell’Ateneo Sant’Anselmo e dare un suggerimento previo quanto alla nomina del Segretario e del Bibliotecario dell’Ateneo (cf. 27a);
- 13° Convocare e presiedere la Commissione Speciale della Confederazione Benedettina per S. Anselmo (cf. 6c) e il Consiglio Consultivo (cf. 6d);
- 14° Dare il consenso, a norma della “Legge Propria”, in caso di spese straordinarie di grande importanza particolarmente onerose;
- 15° Informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell’Università e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione.

9. Il Rettore Magnifico

a. Al Rettore Magnifico spetta principalmente:

- 1° Rappresentare l’Ateneo dentro e fuori il suo ambito;
- 2° Convocare il Senato Accademico, presiederlo e curare che le sue decisioni siano portate ad effetto;
- 3° Prendere parte alle sessioni dei Consigli di Facoltà;
- 4° Curare la nomina dei docenti, la loro promozione o sospensione, ed inoltre la nomina degli addetti ai servizi, secondo le prescrizioni degli Statuti (cf. 18; 19b,d; 27);
- 5° Gestire l’amministrazione ordinaria di tutto l’Ateneo e decidere, d’autorità (propria), circa tutte le cose che non siano espressamente riservate al Senato o agli altri organi dell’Ateneo;
- 6° Convocare i docenti dell’Ateneo al completo o anche i superiori degli alunni e i delegati degli studenti per informare e discutere i temi di maggiore importanza, quando ciò sia reputato opportuno;
- 7° Presentare agli Abati, adunati in Sinodo o in Congresso, ed alla Commissione speciale per S. Anselmo, una relazione sull’ordinamento e il progresso degli studi;
- 8° Dirimere le controversie sorte tra i singoli organi dell’Ateneo o tra i Consigli delle Facoltà e gli studenti;
- 9° Nominare i membri della Commissione che decreta le sanzioni in casi disciplinari dei docenti e di studenti; (cf. 19b; 26c);
- 10° Avere cura particolare di erogare un equo stipendio ai docenti;
- 11° Disporre delle borse di studio concesse all’Ateneo, avendo ascoltato il suo Consiglio;
- 12° Vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
- 13° Trasmettere annualmente una relazione sullo stato economico dell’Università al Gran Cancelliere (cf. 37c),

b. Per la nomina del Rettore, un Consiglio elettivo formato da tutti i docenti che di diritto sono membri dei Consigli di Facoltà, nonché da studenti scelti tra i delegati nei Consigli di Facoltà, secondo la disposizione degli ordinamenti, eleggerà una terna da presentare al Gran Cancelliere che presiede e che può anche proporre dei candidati, fatto salvo il n° 6b di questi

Statuti. Sentito il Consiglio Permanente degli Abati Presidenti, il Gran Cancelliere nominerà come Rettore uno della terna eletta e procederà a chiedere la conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

c. Il Rettore Magnifico rimane in carica quattro anni. Il Gran Cancelliere, col consenso del Senato Accademico, può prorogare questo tempo, per il quadriennio immediatamente seguente, a meno che non ostino gravi ragioni, che persuadano il Gran Cancelliere a procedere ad una nuova elezione a norma del n° 9b. Trascorso il secondo quadriennio, sia la proroga, sia la rielezione per il quadriennio immediatamente seguente sono escluse.

d. Il Rettore, nell'espletamento della sua funzione e nell'ordinare gli studi, deve osservare fedelmente le norme date dalla Santa Sede in questo campo, innanzitutto la Costituzione Apostolica "Veritatis Gaudium" e le annesse "Ordinationes", nonché gli Statuti dell'Ateneo e l'Ordinamento degli Studi.

10. Il Consiglio del Rettore

a. Il Consiglio del Rettore è un organo collegiale che assiste il Rettore nel governo dell'Ateneo. È costituito dal Rettore, dai Vice-Rettori, dai Decani delle Facoltà e dai Presidi degli Istituti, dal Tesoriere della Confederazione benedettina. Quest'ultimo ha voto solo sulle questioni economiche. Il Rettore lo convoca almeno una volta al mese e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

b. Spetta al Consiglio del Rettore:

1° Stabilire l'ordine generale dell'anno accademico;

2° Approvare le modifiche degli ordinamenti delle singole facoltà;

3° Decidere con voto deliberativo le principali questioni economiche che riguardano l'intero Ateneo, ovvero sottometerle al Senato Accademico;

4° Preparare l'ordine delle materie che debbono essere decise dal Senato Accademico;

5° Approvare il bilancio economico annuale, fatti salvi i diritti degli organi competenti della Confederazione;

6° Determinare le tasse accademiche annuali da pagare;

7° Consigliare il Rettore sulla distribuzione delle borse di studio.

8° Approvare le "Norme di condotta nel caso di molestie sessuali e morali" e il "Codice etico".

c. Secondo la natura delle cose che debbono essere trattate, il Rettore può convocare l'Economo, il Bibliotecario, il Segretario dell'Ateneo o altri ufficiali e ministri, che però godono solo di voto consultivo.

11. Il Vice-Rettore [Accademico]

a. Il Vice-Rettore [Accademico] fa le veci del Rettore assente o impedito ad operare. Esplica questa funzione, o anche altre, che assume nell'Ateneo, col consenso del Rettore, entro i limiti di una espressa delega. È nominato dal Gran Cancelliere, consultato il Senato Accademico, tra i membri dello stesso.

b. Essendo vacante la carica di Rettore, il Vice-Rettore [Accademico] governa l'Ateneo in qualità di Pro-Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore.

c. Quando il nuovo Rettore entra in carica, il Vice-Rettore [Accademico] cessa dall'incarico.

12. Il Vice-Rettore Amministrativo

a. Ogniqualvolta le necessità dell'Ateneo lo richiedano, può essere nominato un Vice-Rettore Amministrativo dal Gran Cancelliere, udito il Rettore e con il consenso del Senato Accademi-

co, tra i membri della Confederazione Benedettina.

b. Il Vice-Rettore Amministrativo può operare nell'Ateneo in campo economico, materiale, lavorativo, giuridico e amministrativo. Egli esplica questa funzione col consenso del Rettore, entro i limiti di una espressa delega.

c. L'incarico può essere revocato *ad nutum*.

d. Quando il nuovo Rettore entra in carica, il Vice-Rettore Amministrativo cessa dall'incarico.

13. Il Senato Accademico

a. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, dal Vice-Rettore, dai Decani e da sei docenti in tutto scelti, secondo una specifica proporzione descritta negli Ordinamenti, dai Consigli di Facoltà, eletti per quattro anni, nonché da tre delegati degli studenti, eletti dai medesimi per un anno.

b. Al Senato Accademico spetta soprattutto:

1° Decidere con voto deliberativo le cose principali che riguardano tutto l'Ateneo e la mutua cooperazione delle Facoltà;

2° Redigere gli Ordinamenti di tutto l'Ateneo ed approvare gli Ordinamenti delle singole Facoltà e degli Istituti;

3° Proporre la riforma degli Statuti e dell'Ordinamento degli Studi, tramite il Gran Cancelliere, all'approvazione della Santa Sede;

4° Sottoporre all'approvazione della Santa Sede, tramite il Gran Cancelliere, l'erezione di nuove Facoltà o Istituti, nonché Affiliazioni, Aggregazioni e Incorporazioni;

5° Approvare il bilancio economico annuale, salvi i diritti degli organi competenti della Confederazione.

c. Il Senato Accademico deve essere convocato dal Rettore almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che il Rettore abbia giudicato opportuno la sua riunione oppure l'abbia richiesto almeno la terza parte dei membri. Il diritto di proporre le questioni da discutere e da decidere spetta al Rettore e ad almeno cinque membri congiuntamente del Senato che ne abbiano fatto richiesta al Rettore, nonché al Gran Cancelliere. Il Rettore presiede le sessioni e dirige l'ordine delle discussioni e delle votazioni. Perché gli atti del Senato siano validi si richiede che almeno due terzi dei membri siano stati presenti alla sessione.

d. Per la trattazione delle questioni di maggiore importanza, se il Senato acconsente o lo richiede, il Rettore convoca, oltre i membri del Senato, gli altri membri dei Consigli di Facoltà, che tuttavia godono soltanto del voto consultivo. Se si tratta di una questione di carattere economico, l'Economista di diritto presenza alle sessioni del Senato Accademico, ed anzi gode di voce attiva.

e. Le decisioni, che a giudizio dello stesso Rettore o del Senato Accademico rivestono particolare gravità, necessitano della conferma del Gran Cancelliere.

f. Gli atti del Senato Accademico sono stilati dal Segretario dell'Ateneo, che, d'ufficio, è anche Segretario del Senato, e, in quanto tale, presenza alle sessioni con voto consultivo.

14. Il Decano della Facoltà

a. Il Decano viene eletto tra i docenti ordinari e straordinari dal Consiglio di Facoltà, presieduto dal Rettore, che ratifica l'elezione e, consultato il Gran Cancelliere, conferisce l'incarico all'eletto dopo aver ricevuto la conferma da parte della Congregazione dell'Educazione Cattolica (cf. VG, art. 18). Nei primi tre scrutini si richiede, ai fini dell'elezione, la maggioranza assoluta dei suffragi validi. Gli ordinamenti delle singole Facoltà determinino in che modo si debba procedere, se non si consegue la maggioranza assoluta neanche al terzo scrutinio. Il De-

cano rimane in carica per quattro anni. Potrà però essere rieletto dal Consiglio di Facoltà per il quadriennio immediatamente successivo. Trascorso il secondo quadriennio, la rielezione per il quadriennio immediatamente seguente è esclusa.

b. Al Decano soprattutto compete:

1° Governare la Facoltà secondo le norme stabilite dagli Statuti e dagli Ordinamenti e rappresentarle dentro e fuori l'ambito dell'Ateneo;

2° Convocare il Consiglio di Facoltà e presiedere alle sue sessioni;

3° Valutare l'iscrizione di nuovi studenti;

4° Stabilire l'ordine degli esami e ad essi di diritto presiedere;

5° Avere frequente contatto con docenti e studenti, soprattutto con i loro delegati, al fine di favorire la collaborazione, di risolvere le difficoltà che eventualmente sorgessero e di tutelare la diligenza degli studi;

6° Avere cura degli Istituti affiliati, aggregati o incorporati, fatta salva la funzione del Delegato o della Commissione per le affiliazioni (cf. 15f; 41c).

7° Aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

c. Il Decano, nel governo della Facoltà, sia coadiuvato dal Consiglio del Decano, eletto per quattro anni secondo le norme degli Statuti e Ordinamenti di Facoltà. Il Rettore dell'Ateneo, di diritto, è membro del Consiglio del Decano, di cui fa parte. È compito del Consiglio del Decano innanzitutto stabilire e preparare l'ordine delle materie da deliberarsi dal Consiglio di Facoltà, risolvere le questioni più difficili relative all'iscrizione e agli esami discernere sull'accoglimento dei temi per la dissertazione di dottorato, nonché sui censori di queste dissertazioni; deliberare sulle questioni relative alla nomina, la promozione o la cessazione dei docenti, secondo le norme degli Statuti (cf. 17 a-d; 18 a,c).

d. Col consenso del Rettore e del Consiglio del Decano, il Decano nella direzione di una specializzazione, può essere aiutato da un docente della rispettiva specializzazione. La modalità della delega conferita al Coordinatore di specializzazione sia negli ordinamenti circoscritta in modo tale da salvaguardare pienamente, quanto al governo di tutta la Facoltà, l'autorità del Decano.

e. Il Decano deve informare il Rettore sugli accadimenti della Facoltà, soprattutto, poi, sulle decisioni del Consiglio di Facoltà.

15. Il Consiglio di Facoltà

a. Ciascuna Facoltà, salvi i diritti del Decano, è retta da un suo Consiglio, nel quale le principali norme per il suo governo (v.g. per ciò che concerne l'Ordinamento degli Studi, i metodi didattici, le modalità e il valore degli esami, le condizioni per l'ammissione sia dei docenti che degli studenti, le Affiliazioni, le Aggregazioni, le Incorporazioni) sono stabilite con voto deliberativo, fatte salve le cose che di diritto devono essere preservate.

b. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti stabili, dai lettori che insegnano le materie principali e ausiliarie, nonché dai delegati degli altri lettori, degli assistenti e degli studenti, da questi rispettivamente eletti secondo la norma degli Statuti e degli Ordinamenti di Facoltà.

c. Il Consiglio deve essere convocato più volte in un anno, o quando il Decano abbia ritenuto ciò opportuno, oppure il Rettore, o una certa parte dei membri, da determinarsi negli Ordinamenti, ne abbia richiesto al Decano la convocazione.

d. Tutti i membri del Consiglio hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sue sessioni.

Perché gli atti del Consiglio siano validi si richiede che almeno la metà dei membri abbiano presenziato alla sessione, secondo le determinazioni degli Ordinamenti della Facoltà.

e. Il diritto di proporre le questioni, che dal Consiglio di Facoltà dovranno essere discusse e decise, spetta al Decano ed a coloro su istanza dei quali il Consiglio sia stato convocato tramite il Decano, nonché il Rettore dell'Ateneo.

f. Il Consiglio di Facoltà elegge il Delegato o la Commissione per le Affiliazioni, secondo la modalità stabilita dagli Ordinamenti, che almeno una volta l'anno riferiscono davanti al Consiglio su ciò che pertiene alle singole Affiliazioni.

g. Il Segretario dell'Ateneo o un suo delegato compila gli atti del Consiglio di Facoltà.

TITOLO III

I DOCENTI

16. Ordini dei Docenti

a. Il Corpo dei docenti è formato:

1. dai docenti stabili, ovvero ordinari, straordinari e associati;
2. dai docenti non stabili, ovvero lettori ed invitati;
3. dagli assistenti;
4. dai professori emeriti, secondo il n. 19d di questi Statuti;
5. dai professori onorari, secondo il n. 19d di questi Statuti.

b. I docenti possono essere stabili soltanto in una Facoltà.

17. Condizioni di nomina dei docenti

La nomina dei docenti avviene secondo le norme della Costituzione Apostolica "Veritatis Gaudium" (art. 24; 25 § 1,1-4), ovvero osservando per un congruo intervallo di tempo e valutando le opere scientifiche pubblicate *iuris facta*, lo spirito di cooperazione nell'insegnamento e nella ricerca nonché l'impegno del docente nel dedicarsi alla Facoltà.

a. Perché qualcuno sia chiamato in qualità di docente invitato si richiede o che sia presente in qualche Facoltà come docente ordinario o straordinario, oppure che sia provvisto di particolari doti scientifiche.

b. Perché qualcuno sia ammesso nell'Ateneo in qualità di Assistente si richiede che abbia ottenuto la licenza canonica.

c. Perché qualcuno possa essere assunto con la qualifica di lettore si richiede che sia provvisto di un congruo dottorato secondo la disciplina da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con questa connessa, è opportuno che il dottorato sia canonico; se il dottorato non è canonico, ordinariamente si richiede almeno la licenza canonica.

d. Perché uno sia cooptato nel grado di docente associato si richiede che, oltre al dottorato, abbia dimostrato una congrua attitudine pedagogica all'insegnamento ed abbia pubblicato già, oltre alla dissertazione, un saggio di lavoro scientifico. Quindi adempiute queste condizioni, la cooptazione può avere luogo dall'inizio del terzo anno di insegnamento, se non si tratta della cooptazione di un docente che già sia stato stabile in un'altra Facoltà. Nel caso di una disciplina sacra o con questa connessa, nella Facoltà di Teologia e di Liturgia, si richiede ordinariamente il Dottorato canonico; se il Dottorato non è canonico, si richiede almeno la Licenza canonica. Nelle restanti Facoltà, se il docente non è in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, potrà essere annoverato come docente stabile solo a condizione

che la sua formazione sia coerente con l'identità di una Facoltà ecclesiastica. Nel valutare i candidati si tenga quindi anche presente la consonanza e l'adesione nelle loro pubblicazioni e nella loro attività didattica alla verità trasmessa dalla fede (cf. VG Norme applicative 19).

e. Perché qualcuno sia cooptato alla Facoltà nel grado di docente straordinario si richiede che, sia nell'insegnamento che nella ricerca che nella partecipazione alle attività accademiche della Facoltà si dedichi pienamente, e che abbia pubblicato nuovi scritti apprezzabili per i meriti scientifici. Non può essere fatta la cooptazione di un docente associato a straordinario, se non abbia insegnato almeno per cinque semestri nella Facoltà come stabile, oppure abbia avuto in un'altra Facoltà una congrua stabilità.

f. Perché qualcuno sia cooptato alla Facoltà nel grado di docente ordinario a pieno e stabile diritto, si richiede che abbia insegnato con soddisfazione per tre anni nell'Ateneo come docente straordinario e che in questo tempo abbia pubblicato nuovi scritti di carattere veramente scientifici, a meno che, in particolari circostanze, non si tratti di cooptazione di un professore che già sia stato ordinario in altra Facoltà.

18. In che modo i docenti siano nominati e confermati (modalità di nomina e conferma dei docenti)

a. Per la prima nomina di docenti stabili e di lettori, di una disciplina obbligatoria si richiede il consenso previo del Consiglio della Facoltà, alla quale il docente è cooptato; per la nomina di altri docenti e assistenti il consenso del Consiglio del Decano.

b. La nomina degli assistenti e dei lettori avviene per un anno e deve essere rinnovata ogni anno dal Rettore, udito il Consiglio del Decano o il professore a cui l'assistente è assegnato.

c. Coloro che devono essere promossi al grado di docente associato dal Consiglio del Decano, consultato previamente il Rettore, sono proposti al Consiglio di Facoltà, che promuove i candidati dopo un accurato esame della loro qualificazione scientifica e pedagogica. La nomina di un docente associato non può avvenire, invece, se non dopo il richiesto "nihil obstat" della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il quale di per sé non comporta comunque un diritto ad insegnare.

d. In caso di promozione di un docente associato al grado di straordinario, previamente consultati il Gran Cancelliere e il Rettore, viene istituita dal Consiglio del Decano una commissione di tre professori, scelti o tra i membri della stessa Facoltà o tra altri esperti, i quali per iscritto esprimono un voto sulle qualità accademiche del candidato e sulla sua idoneità ad assumere una maggiore responsabilità nella Facoltà. Se il Consiglio del Decano, vagliati tutti gli elementi, è favorevole alla promozione ad un grado superiore, la questione viene sottoposta al Consiglio di Facoltà. La nomina di un docente straordinario non può avvenire, invece, se non dopo il richiesto "nihil obstat" della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il quale di per sé non comporta comunque un diritto ad insegnare.

e. La promozione di un docente straordinario al grado di ordinario viene proposta al Consiglio di Facoltà secondo la regola e la norma del Rettore, consultati il Gran Cancelliere, il Decano e i Professori Ordinari della Facoltà, se sono state espletate le condizioni espresse nel n° 17f degli Statuti. La nomina avviene dopo il richiesto "nihil obstat" della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il quale di per sé non comporta comunque un diritto ad insegnare.

f. Gli assistenti, gli invitati e i lettori sono nominati dal Rettore dell'Ateneo, gli stabili, invece, dal Gran Cancelliere. Nel documento di nomina è descritto almeno genericamente l'incarico che il docente deve assumere.

g. I docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali sono nominati dal Gran Cancelliere e non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo ma possono insegnare altre discipline [cf. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 192: AAS 85 [1993], 1107-1108]. Nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati (cf. *ibid.*, n. 195: AAS 85 [1993], 1109).

19. Quando i docenti cessano dall'incarico

a. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti, a norma dei cann. 810 §1 e 818 CIC devono essere rimossi dal loro incarico (cf. VG 26 §1).

b. Gli assistenti e i lettori permangono nell'incarico secondo il volere del Rettore, ascoltato il Consiglio del Decano della rispettiva Facoltà. I docenti stabili possono essere esonerati dal Gran Cancelliere dall'incarico di insegnare per un grave motivo. Questo esonero, salvo il diritto del docente di ricorrere alla Santa Sede, deve essere considerato come soluzione estrema, qualora la questione non possa essere composta né con un colloquio tra il Decano di Facoltà o il Rettore e il docente rispettivo, né con l'esame della causa ad opera di una commissione nominata dal Rettore, dinanzi alla quale il docente potrà difendersi. In caso grave o più urgente il Gran Cancelliere sospenda per un periodo il docente, finché non sia conclusa la procedura ordinaria.

c. Cause di sospensione di un docente dall'incarico sono anche il plagio e altri comportamenti non etici dei quali tratta il "Codice Etico" del nostro Ateneo.

d. I docenti benedettini, secondo la "Legge Propria", non possono essere richiamati al proprio monastero senza il consenso del Gran Cancelliere, a meno che qualcuno sia eletto Abate o Priore conventuale, oppure sia osservata per la revoca una dilazione di almeno 15 mesi.

e. Compiuti i 70 anni tutti i docenti diventano emeriti e sono liberati dall'incarico di insegnare. Col consenso del Consiglio del Decano di Facoltà tuttavia possono tenere, in singoli semestri, un numero limitato di lezioni o di seminari fino al compimento del 75° anno di età. Questa decisione del Consiglio del Decano deve essere approvata sia dal Rettore che dal Gran Cancelliere. Inoltre il Consiglio di Facoltà può conferire il titolo di professore emerito ad un docente stabile, in casi particolari, prima del compimento del 70° anno di età.

f. Il titolo di professore onorario può essere conferito dal Consiglio di Facoltà ad un professore ordinario o straordinario benemerito della Facoltà, che in particolari circostanze abbia lasciato la Facoltà prima del tempo. Il titolo di professore onorario può essere conferito dal Senato Accademico, su petizione del Consiglio di Facoltà, consultati il Gran Cancelliere ed il Rettore, ad un altro professore benemerito dell'Ateneo, se ha insegnato per almeno 10 anni nell'Ateneo.

20. Numero dei docenti

a. Le Facoltà devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltà di Teologia, 7 per la Facoltà di Filosofia e 5 per la Facoltà di Liturgia.

b. In ciascuna Facoltà il numero dei docenti deve essere tale che si abbiano docenti propri delle discipline, che tra loro sono differenti, o uno o diversi, così come la natura delle discipline e il numero degli studenti richiedono.

c. Le singole Facoltà determinino quali discipline debbano avere insegnanti propri.

d. Ciascun docente ordinario può proporre un solo assistente.

21. Docenti comuni a diverse Facoltà dell'Ateneo

Colui che legittimamente viene costituito docente in qualche Facoltà dell'Ateneo, può, col consenso del Consiglio del suo Decano, insegnare anche in un'altra Facoltà dell'Ateneo, salvo ciò che è prescritto al n. 16 b.

22. Diritti e doveri dei docenti

a. I docenti che insegnano discipline inerenti alla fede o alla morale, pronunziata una dichiarazione di fede, ricevono la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato, essi

devono essere consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e in particolare del Romano Pontefice. Gli altri debbono invece ricevere dal Gran Cancelliere o da un suo delegato, la Facoltà di insegnare.

b. Un docente non può essere “stabile” (cf. 16a,1) in due Facoltà (cf. VG Norme applicative art. 23 §2).

c. Per essere “stabili” (cf. 16a,1) i docenti devono essere liberi da incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento (cf. VG 29).

d. Nelle elezioni sia per tutto l’Ateneo sia per la Facoltà alla quale appartengono, i docenti ordinari o straordinari hanno voce sia attiva che passiva, salvo ciò che è stato detto al 6b; gli associati e i lettori invece, che insegnano materie principali o ausiliarie, hanno voce attiva e, nella istituzione dei Consigli, anche passiva, gli altri lettori e gli assistenti, che sono stati eletti al Consiglio di Facoltà, secondo il n. 15b di questi Statuti, hanno soltanto voce attiva.

e. I docenti considerino che le ricerche e le pubblicazioni scientifiche hanno attinenza con il proprio incarico. I singoli docenti, perciò, in tempi stabiliti, siano dispensati per qualche tempo dall’incarico di insegnare affinché possano preparare una pubblicazione scientifica di maggiore peso.

f. I docenti debbono in giusta misura rendersi utili nelle attività comuni, in particolare insegnando le discipline, conducendo gli esami, dirigendo i seminari e moderando le dissertazioni. Gli Ordinamenti delle singole Facoltà determinino convenientemente la misura della cooperazione minima richiesta.

g. I docenti stabili possono accettare, durante l’anno accademico, attività maggiori fuori dell’Ateneo come v.g. l’invito a tenere un corso in una Facoltà fuori dell’Ateneo, soltanto se il Rettore è consenziente. Il quale consenso deve essere dato dal Rettore per iscritto, ascoltato il Decano della rispettiva Facoltà.

TITOLO IV

GLI STUDENTI

23. Ordini degli studenti

a. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari ed ospiti. Sono detti ordinari quelli che aspirano al grado accademico; straordinari quelli che portano a termine un determinato curriculum di studi in qualche Facoltà, ma non intendono conseguire i gradi accademici; infine gli ospiti quelli che frequentano soltanto alcuni corsi.

b. Gli studenti straordinari e gli ospiti possono ottenere un documento autentico degli esami superati.

24. Condizioni di ammissione

a. Gli studenti, per essere ammessi all’Ateneo Sant’Anselmo, è opportuno che esibiscano documenti di raccomandazione, secondo le norme dell’Ordinamento.

b. Gli studi portati a termine, in altre Università, o Facoltà, o Istituti sono presi accuratamente in considerazione quanto al loro valore accademico e sono riconosciuti i gradi ivi conseguiti, in modo tale, tuttavia, che nessuno possa conseguire in questo Ateneo un grado accademico che non abbia soddisfatto tutte le condizioni che, per ottenere quel grado, sono prescritte dalle singole Facoltà.

c. Nessuno è ammesso al primo ciclo di qualsiasi Facoltà se, avendo portato a termine un corso di studi medi, non abbia conseguito il titolo che è necessario all’ammissione all’Università civile della nazione nella quale compie gli studi, oppure, se proviene da una scuola,

non riconosciuta dallo stato, non abbia presentato una attenzione autentica dell'autorità della scuola frequentata con un elenco delle discipline e dei voti degli studi. Su questo caso, se, a giudizio del Decano, l'attestazione è reputata sufficiente, lo studente dapprima viene iscritto come straordinario. In seguito, dal II anno, può proseguire come ordinario, se ha dato buona prova nel superare degli esami. Se invece la prestazione sembra gravemente insufficiente, lo studente non può essere iscritto al primo ciclo.

d. Salvo ciò che più strettamente è stabilito dalle singole Facoltà si tenga come norma generale per tutte le Facoltà che, ordinariamente, è ammesso al secondo ciclo chi è in possesso del grado accademico del primo ciclo o chi, se la Facoltà non conferisce il primo grado accademico, a giudizio del Decano di Facoltà abbia svolto secondo la norma il programma del primo ciclo prescritto dalla rispettiva Facoltà. Al secondo ciclo della Facoltà di Teologia è ammesso anche lo studente che abbia portato a termine il sessennio filosofico-teologico in un Istituto ecclesiale superiore non accademico, salve le condizioni che su questo argomento sono poste negli Statuti delle Facoltà di Filosofia e Teologia (cf. Stat. 70).

e. Chi chiede la prima iscrizione deve presentare documenti autentici degli studi precedenti condotti secondo la norma e legalmente portati a termine, come è richiesto dalla Facoltà alla quale fa istanza di essere iscritto ed inoltre (deve presentare) una attestazione legale della (sua) condotta di vita, rilasciata, per i chierici e i religiosi dal proprio ordinario o da un suo delegato, per i laici da persona ecclesiastica.

f. Nel caso di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta dovrà essere presentata al Magnifico Rettore domanda di riconoscimento dei Titoli di Studio allegando un *Curriculum Vitae* accademico (Titolo/i di studio conseguito/i o in via di conseguimento; Anno di conseguimento o anno di iscrizione nel caso di titolo non ancora conseguito; Paese di appartenenza delle Università dove si è stati iscritti; Elenco degli esami sostenuti con voto; Votazione finale). Il Magnifico Rettore istituirà una Commissione atta a verificare tramite colloqui, prove orali e scritte se le conoscenze e le competenze di chi chiede l'iscrizione siano compatibili con quanto da lui presentato nel *Curriculum Vitae* accademico. Al termine del procedimento la Commissione dichiarerà la riconoscibilità o la non riconoscibilità di quanto presentato nel Curriculum Vitae accademico e l'eventuale percorso di studi integrativo da completare per l'ottenimento del titolo di studio iniziato nel paese d'origine.

25. Iscrizione

a. Per intraprendere o proseguire gli Studi nell'Ateneo è necessaria una regolare iscrizione annua, che deve essere fatta dall'inizio dell'anno accademico oppure, se la situazione lo abbia richiesto, all'inizio del semestre, secondo le norme dell'Ordinamento.

b. Nessuno può iscriversi simultaneamente in diverse Facoltà come ordinario per conseguire i gradi accademici. Allo studente ordinario in una Facoltà è lecito frequentare un'altra Facoltà in qualità di straordinario, purché segua secondo la norma e la regola tutti i corsi che deve frequentare come ordinario, e purché i corsi che frequenta in qualità di straordinario, mai superino la terza parte del programma di studi semestrali o annuali di quella Facoltà.

c. Gli studenti ordinari e straordinari, non appena legalmente iscritti, ricevono in dotazione una tessera di ammissione nell'Ateneo e un libretto di iscrizione nel quale viene annotato tutto ciò che attiene ai loro studi.

26. Diritti e doveri degli studenti

a. Gli studenti ordinari e straordinari sono partecipi della vita e della direzione dell'Ateneo. Perciò tutti godono di voto attivo per la delega di alcuni oratori al Senato o al Consiglio di Facoltà. Il voto passivo per la deputazione al Senato Accademico spetta soltanto a quelli che, abbiano già per un intero anno frequentato con profitto gli studi nell'Ateneo. I delegati, com-

provata la modalità dell'effettiva rappresentazione, hanno voce nei predetti Consigli secondo i modi determinati negli Statuti e negli Ordinamenti.

b. Quindi, dal momento dell'iscrizione preliminare, è compito di ogni studente cooperare al bene comune dell'Ateneo, nonché osservare i suoi Statuti ed Ordinamenti.

c. In caso di disciplina universitaria violata da qualche studente, la questione sia risolta, se possibile, tra il Decano e lo studente. In caso di maggiore gravità la questione sia trattata dal Consiglio del Decano che, ascoltati lo stesso studente e i delegati degli studenti, può decidere opportune sanzioni, che privino lo studente di qualche diritto nella Facoltà. In caso di particolare gravità il Rettore nomina una commissione disciplinare, davanti alla quale lo studente potrà difendersi. Le decisioni di questa commissione, che possono eventualmente implicare anche l'esclusione dello studente dalla Facoltà, devono essere confermate dal Gran Cancelliere. Se il bene comune lo richiede, lo studente sia sospeso immediatamente dal Rettore dai diritti accademici finché non sia conclusa l'ordinaria procedura.

d. Lo studente che non osserva disposizioni del Consiglio del Decano per ciò che concerne il conseguimento del grado accademico, soprattutto quanto alla redazione della dissertazione (tesi), sia ammonito dapprima dal Decano per iscritto. Se nonostante tale ammonizione, non adempie alle condizioni per ottenere il grado accademico o per redigere la dissertazione, il Consiglio del Decano, ascoltati sia lo studente che, nel caso, il moderatore della dissertazione, può decidere che lo studente non debba più essere ammesso (oltre) a conseguire il rispettivo grado nella Facoltà, salvo il diritto dello studente di ricorrere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Questa decisione del Consiglio deve essere confermata dal Rettore.

e. Le Associazioni degli studenti che a norma dei propri Statuti, da presentare al Consiglio della rispettiva Facoltà, perseguono finalità strettamente connesse con l'attività accademica, sono riconosciute dall'Ateneo.

f. Gli Ordinamenti di Facoltà stabiliscono i principi generali quanto al tempo e al modo di convocazione dell'assemblea degli studenti, in modo tale che sia data l'opportunità di discutere questioni di vita accademica, e, nello stesso tempo, si soddisfi alle esigenze quanto al numero sufficiente di lezioni.

TITOLO V

OFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

27.

a. Officiali maggiori sono il Segretario dell'Ateneo, il Bibliotecario e l'Economo; a questi possono essere aggiunti altri per le diverse necessità. Il Segretario e il Bibliotecario sono nominati dal Rettore, ascoltati il Gran Cancelliere e il Consiglio del Rettore. L'Economo invece, essendo anche Economo dell'Abbazia di S. Anselmo, è nominato dall'Abate Pimate.

b. Gli officiali minori, che possono essere affiancati agli officiali maggiori, eccetto l'Economo, o anche al Rettore e ai Decani delle Facoltà, per il loro aiuto sono designati, consultato l'Economo, dal Rettore.

TITOLO VI

I GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI

28. Definizione dei gradi

a. I gradi accademici che nelle diverse Facoltà vengono conferiti per autorità della Santa Sede con propri cicli completi sono tre:

1. Il Baccalaureato, che viene conferito alla fine del primo ciclo di studi filosofici, teologici e liturgici, con il quale si attesta che, chi è insignito di questo grado, ha concluso felicemente un curriculum di studi generali nelle discipline della Facoltà;
2. La Licenza alla fine del secondo ciclo di studi, con la quale si attesta che chi è insignito di questo grado, è idoneo ad insegnare le rispettive discipline negli istituti superiori, ma non universitari, e ad assumere altri incarichi corrispondenti;
3. Il Dottorato, alla fine del terzo ciclo di studi, con il quale si attesta, che colui che è proclamato Dottore, ha conseguito la maturità scientifica e la capacità di insegnare nelle Facoltà, adempiute le restanti condizioni.

b. Oltre ai documenti autentici dei gradi accademici lo studente può richiedere un documento (*Diploma Supplement*) con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi.

29. Requisiti generali per il conseguimento dei gradi

- a. Oltre agli esami o prove equivalenti delle singole discipline, alla fine del primo e del secondo ciclo sia previsto o un esame comprensivo o una prova equivalente, che deve essere determinato dall'Ordinamento degli Studi di ciascuna Facoltà, con cui lo studente comprovi di aver acquisito una completa formazione scientifica riguardante il rispettivo ciclo.
- b. I requisiti per conseguire i gradi accademici siano tali per cui, gli studenti che aspirano ai diversi gradi, raggiungendo progressivamente una maturità scientifica nel proprio campo, accuratamente siano selezionati sia nella prima ammissione che nel corso degli studi, e i gradi conferiti dall'Ateneo abbiano pienamente il proprio valore presso gli esperti di scienza.

30. Requisiti per la licenza

Per conseguire il grado di Licenza in tutte le Facoltà è richiesto:

- a. che gli studenti che sono ammessi al secondo ciclo abbiano soddisfatto le condizioni di ammissione determinate negli Statuti e negli Ordinamenti dell'Ateneo e delle Facoltà;
- b. che abbiano redatto una adeguata dissertazione con metodo scientifico, sotto la direzione di un docente, che ordinariamente, appartiene alla rispettiva Facoltà dell'Ateneo Sant'Anselmo;
- c. che abbiano superato felicemente tutte le prove, sia particolari, che finali, che sono prescritte dall'Ordinamento degli Studi della Facoltà.

31. Requisiti per il Dottorato

a. Per il Dottorato in tutte le Facoltà è richiesto:

1° che il candidato ammesso a perseguire questo grado, abbia conseguito una Licenza adeguata, con buona votazione, in una Facoltà ecclesiastica. Nel caso non avesse una Licenza di una Facoltà ecclesiastica, in caso del tutto particolare, il Consiglio del Decano può dispensare il candidato dalla frequenza dei corsi già altrove portati a termine in modo equivalente ed ammetterlo subito alla Licenza, in modo tale tuttavia che, in ogni caso, debba essere consegnata la dissertazione per la licenza e debba essere sostenuto l'esame complessivo richiesto per la licenza. Gli Statuti e gli Ordinamenti di Facoltà possono stabilire ulteriori condizioni per l'ammissione;

2° che abbia compilato e abbia difeso davanti ai docenti una dissertazione scientifica, che apporti un contributo alla scienza e sia degna, almeno in gran parte, di pubblicazione;

3° che abbia pubblicato l'intera dissertazione o una parte di questa, da determinarsi secondo gli Ordinamenti. La pubblicazione può essere anche in forma elettronica se il rispettivo Ordinamento degli Studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita.

b. Le singole Facoltà stabiliscano nel loro Ordinamento degli Studi se debbano essere richieste ulteriori condizioni, come la frequenza di discipline, seminari, pubblici esami, una esperienza di magistero, prima del conferimento del Dottorato.

c. Un esemplare della dissertazione deve essere inviata alla Congregazione per l'Educazione cattolica.

32. Il Dottorato "honoris causa"

Il Dottorato "honoris causa" può essere conferito solo in singoli casi, per una particolare concessione che deve essere ottenuta dalla Santa Sede. La detta concessione non può essere richiesta se non abbiano dato il consenso almeno due terzi dei membri del Senato Accademico e il Gran Cancelliere (cf. 8b 11°), ascoltato il Consiglio della Facoltà rispettiva.

33. Altri Titoli

Oltre ai gradi accademici, conferiti per autorità della Santa Sede, Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo può conferire, per autorità propria, altri titoli ("diplomi"). Affinché ciò avvenga è necessario:

1° che la Congregazione per l'Educazione Cattolica abbia dato il *nulla osta* per il conferimento del rispettivo titolo;

2° che l'Ordinamento degli Studi della Facoltà stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede;

3° che lo stesso Diploma dichiari che il titolo non è conferito per autorità della Santa Sede.

TITOLO VII

STRUTTURE (STRUMENTI) DIDATTICHE

34. La Biblioteca

a. La Biblioteca dell'Ateneo sia mantenuta con la massima cura e continuamente ampliata, affinché sempre sia dotata di libri e periodici che offrano sussidi alle lezioni, ai seminari e alle ricerche scientifiche.

b. La Biblioteca è retta da propri Ordinamenti, approvati dal Senato Accademico, nei quali soprattutto si provvede circa una commissione, affinché il Bibliotecario sia aiutato nell'acquisizione dei libri.

35. L'Archivio

L'Archivio dell'Ateneo è curato e ordinato dal Segretario.

36. Le Edizioni

Le edizioni da preparare sotto il nome dell'Ateneo Sant'Anselmo, come sono: "Studia Anselmiana", "Ecclesia Orans", o altri, sono affidati a un docente o a una Commissione di docenti, che, con la consulenza di altri docenti, si impegnano a curare secondo gli Statuti speciali o gli Ordinamenti particolari.

TITOLO VIII

ASPETTI ECONOMICI

37. Amministrazione delle questioni economiche

a. L'amministrazione delle questioni economiche dell'Ateneo è tenuta dall'Economo dell'Abbazia di S. Anselmo, che di essa risponde agli organi competenti della Confederazione Benedettina.

b. Alla distribuzione ordinaria delle spese dell'Ateneo provvedono o insieme il Rettore, i Vice-Rettori

e l'Economo, salvi i diritti del Consiglio del Rettore quanto all'approvazione annuale del bilancio (cf. 10b 5°) e salvi i diritti degli organi competenti della Confederazione.

c. Il Rettore trasmetta annualmente una relazione sullo stato economico dell'Università al Gran Cancelliere (cf. 9a 13°).

38. Regime delle tasse

a. Per sostenere le spese ordinarie dell'Ateneo gli studenti contribuiscono in modo equo, da precisarsi negli Ordinamenti.

b. L'Ateneo con modi adeguati, soprattutto attraverso borse di studio, provvede affinché, a causa delle tasse, non siano preclusi gli studi a quegli studenti che, dotati di luminoso ingegno, fanno sperare che condurranno a termine gli studi con buon successo.

39. Retribuzioni

L'Ateneo provvede ad una adeguata retribuzione dei docenti e degli impiegati, avuto rispetto delle possibilità della Confederazione Benedettina e dalla prassi usuale in altre Università e Istituti Romani, come pure della legislazione del lavoro italiana.

TITOLO IX

RELAZIONI CON ALTRE UNIVERSITÀ, FACOLTÀ E ISTITUTI

40. Relazioni con altre Università e Facoltà

a. L'Ateneo Sant'Anselmo collabora con altre Università come membro della Confederazione Internazionale delle Università Cattoliche (F.I.U.C.).

b. In modo particolare vengono coltivati i contatti con le Università e gli Istituti Romani, per discutere e risolvere questioni comuni. È compito del Rettore aver cura che queste relazioni avvengano regolarmente, secondo la competenza dei diversi organi dell'Ateneo.

c. Le Facoltà dell'Ateneo, soprattutto mediante i decani, richiedono i contatti con quelle Facoltà, soprattutto Romane, che, secondo l'ordine delle discipline, perseguono la stessa finalità degli studi.

41. Relazioni con Istituti affiliati, aggregati o incorporati

a. L'Affiliazione di un Istituto a una Facoltà dell'Ateneo Sant'Anselmo per il conseguimento del Baccalaureato e l'Aggregazione o l'Incorporazione per il conseguimento di gradi accademici superiori sono concessi dalla Santa Sede dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa (cf. VG 63.64).

b. Se da un Istituto viene richiesta l'Affiliazione, o l'Aggregazione o l'Incorporazione, consenzienti il Rettore e il Gran Cancelliere, la questione viene esaminata anzitutto dal Consiglio del Decano, poi, se il Consiglio del Decano è favorevole, dal Consiglio di Facoltà. Se il Consiglio di Facoltà acconsente alla proposta di Affiliazione vengono concordate i particolari circa le condizioni e circa la convenzione da concludersi con l'Istituto secondo le norme emanate in proposito dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In seguito la questione in tal modo composta viene sottoposta al Consiglio di Facoltà e al Senato Accademico. Infine il Gran Cancelliere propone l'Affiliazione, o l'Aggregazione o l'Incorporazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, affinché elabori un giudizio sulla concessione dell'Affiliazione.

c. La promozione a "stabile" di un professore di una Aggregazione o Incorporazione deve essere ratificata dal relativo Consiglio di Facoltà dell'Ateneo Sant'Anselmo e, consenziente il Rettore, va trasmessa al Gran Cancelliere perché richieda il "nihil obstat" alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

d. Il Decano e il Delegato, o la commissione per le Affiliazioni (cf. 14b 6°) hanno in particolare la cura degli Istituti affiliati, aggregati o incorporati. È compito del Decano vigilare che le norme date alla Congregazione per l'Educazione Cattolica a tal proposito vengano fedelmente adempiute, e ciò soprattutto per quanto attiene alle visite regolari ed alla relazione da presentare al Consiglio di Facoltà (cf. 15f) e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Il Delegato o la Commissione per le Affiliazioni hanno cura che le questioni concernenti le Affiliazioni siano sollecitamente risolte e che siano osservate le prescrizioni della convenzione.

PARTE SECONDA

A. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

TITOLO I

SCOPO DELLA FACOLTÀ

42. È proprio della Facoltà di Filosofia, basata sul patrimonio filosofico perennemente valido o inerente alle norme espresse dai documenti del Concilio Vaticano II e della Sede Apostolica, coltivare le discipline filosofiche con metodo proprio e con libertà di ricerca scientifica, sia per attingere una più profonda intelligenza delle verità fondamentali per l'uomo e per la sua vita, sia per promuovere la ricerca teologica e il dialogo con il mondo moderno.

43. Per raggiungere questo fine tutti i membri della Facoltà, docenti e studenti, cooperano attivamente secondo modi e capacità propri; parimenti è coltivata la collaborazione tra docenti e superiori e profetti degli studi.

TITOLO II

GOVERNO DELLA FACOLTÀ

44. La Facoltà è retta dal Decano e dal Consiglio di Facoltà, secondo le norme n.12 e n.13 degli Statuti Generali del Pontificio Ateneo S. Anselmo.

45. Il Consiglio di Facoltà è costituito da tutti i docenti stabili, dai lettori che insegnano le materie principali e ausiliarie nonché dai delegati degli assistenti e degli studenti, secondo la determinazione degli Ordinamenti.

46. I Delegati degli studenti sono eletti ogni anno dagli stessi, secondo gli Ordinamenti approvati dalla Facoltà.

47. La votazione nella sessione della Facoltà è o pubblica o segreta. Nella votazione pubblica ciascun membro può avere soltanto un pronunciamento. La votazione segreta è richiesta in caso di elezione, o anche in altri casi nei quali il Decano, o qualsiasi membro del Consiglio lo richieda. Se si tratta di una elezione i professori stabili legittimamente impediti possono esprimere il voto attraverso un delegato, così che tuttavia nessun membro non abbia mai più di due voti.

48. Nel governo della Facoltà il Decano è aiutato da due professori eletti per un quadriennio secondo le norme degli Ordinamenti di Facoltà, i quali compongono il Consiglio del Decano.

TITOLO III

I DOCENTI

49.

a. Il corpo dei docenti nella Facoltà di Filosofia consta dei docenti stabili, in un numero complessivo di almeno 7, nonché di altri docenti, cioè di lettori e invitati, di assistenti, e, secondo il n.16 degli Statuti Generali dell'Ateneo, anche di emeriti. I docenti che insegnano nel biennio filosofico lingue bibliche o una materia teologica, non sono inclusi in questo numero, non essendo membri della Facoltà di Filosofia. I 7 docenti stabili devono assicurare l'insegnamento di ognuna delle materie obbligatorie fondamentali: metafisica, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza, storia della filosofia, introduzione generale.

b. In particolare, il primo ciclo deve avere almeno 5 docenti stabili distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell'uomo, uno in filo-

sofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza.

c. In un Istituto affiliato in teologia il programma degli studi filosofici deve essere in conformità con ciò che è stato decretato (cf. VG Norme applicative 55 1°) e il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due.

d. Il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico affiliato deve essere di almeno cinque con le qualifiche richieste al n. 50 di questi Statuti.

e. Il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico aggregato deve essere di almeno sei con le qualifiche richieste al n. 50 di questi Statuti.

50.

a. Un docente è abilitato ad insegnare se ha conseguito i gradi accademici richiesti in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia (cf. 17). Se il docente non è in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, potrà essere annoverato come docente stabile solo a condizione che la sua formazione filosofica sia coerente per il contenuto e per il metodo con quella che viene proposta in una Facoltà ecclesiastica. Nel valutare i candidati all'insegnamento in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia si dovrà considerare: la necessaria competenza nella materia loro assegnata; una opportuna apertura all'insieme del sapere; l'adesione nelle loro pubblicazioni e nella loro attività didattica alla verità insegnata dalla fede; una conoscenza adeguatamente approfondita dell'armonioso rapporto tra fede e ragione.

b. La maggioranza dei docenti stabili della Facoltà sia in possesso di un Dottorato ecclesiastico in filosofia o di una Licenza ecclesiastica in una scienza sacra insieme a un Dottorato in filosofia conseguito in una Università non ecclesiastica.

51. Secondo la varietà della materia storica e sistematica si hanno docenti appropriati, conformemente alla determinazione degli Ordinamenti, così che l'ordine degli studi sia salvaguardato.

52.

a. Le questioni che riguardano la mutua collaborazione tra la Facoltà di Filosofia e di Teologia nel primo ciclo istituzionale, vengono discusse dai Consigli del Decano delle due Facoltà, sotto la guida del Rettore, e sono poi decise dai Consigli di Facoltà, se la circostanza lo richiede.

b. Per quanto riguarda il biennio di studi filosofici compiuti presso la Facoltà di Filosofia in vista degli studi nel primo ciclo istituzionale di teologia, l'autorità che decide il programma è il decano della Facoltà di Teologia, rispettando la legge vigente e valorizzando la collaborazione stretta con la Facoltà di Filosofia.

TITOLO IV

GLI STUDENTI

53.

a. Perché qualcuno sia ammesso al primo ciclo della Facoltà di Filosofia, si richiede che, compiuto il curriculum degli studi medi, abbia ottenuto il titolo necessario all'ammissione in una Università civile della nazione nella quale ha effettuato gli studi. Secondo le norme della Congregazione dell'Educazione Cattolica, emanate a tal proposito, si determini negli Ordinamenti in qual modo si debba procedere se sorge un dubbio riguardo alla regolarità degli studi medi compiuti, oppure se gli studi medi sono stati condotti in una scuola privata non riconosciuta dallo stato.

b. Allo studente che compie con successo i corsi regolari di filosofia previsti per accedere al primo ciclo della Facoltà di Teologia e vuole proseguire gli studi filosofici per ottenere il Baccalaureato in Filosofia verranno riconosciuti i corsi frequentati durante il menzionato percorso.

54.

a. Perché uno sia ammesso al secondo ciclo della Facoltà di Filosofia, si richiede che abbia conseguito il baccalaureato filosofico in una Facoltà ecclesiastica.

b. Se uno studente ha fatto studi filosofici in una Facoltà non ecclesiastica di Filosofia presso una Università cattolica o in un altro Istituto di Studi superiori, può essere ammesso al secondo ciclo soltanto dopo aver dimostrato, con un appropriato esame, che la sua preparazione è conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e aver colmato eventuali lacune in rapporto agli anni e al piano di studi previsto per il primo ciclo nell'Ordinamento degli Studi della Facoltà. La scelta dei corsi dovrà favorire una sintesi delle materie insegnate (cf. VG 82a). Al termine di questi studi integrativi, lo studente sarà ammesso al secondo ciclo, senza ricevere il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia.

55. Perché uno sia ammesso al terzo ciclo si richiede che abbia conseguito la licenza filosofica in una Facoltà ecclesiastica. In caso del tutto particolare il Consiglio del Decano può dispensare il candidato dalla frequenza dei corsi già fatti altrove ed immediatamente ammetterlo alla licenza, in modo tale tuttavia che, in ogni caso, sia consegnata la dissertazione per la licenza e sia sostenuto l'esame complessivo per la licenza.

56. Gli Ordinamenti di Facoltà distinguono tra quella votazione minima, che si richiede ed è sufficiente perché gli studenti concludano regolarmente il ciclo di studi al quale si sono iscritti, e la votazione che è richiesta per l'iscrizione al ciclo superiore in ordine al conseguimento dei gradi accademici.

TITOLO V

I GRADI ACCADEMICI

57.

a. Colui che abbia soddisfatto tutte le esigenze del triennio filosofico, riceve il baccalaureato in filosofia; colui che abbia portato a termine il secondo ciclo, adempite tutte le esigenze, viene insignito della licenza in Filosofia con specializzazione in Filosofia della religione; superato il terzo ciclo e accettata dalla Facoltà la dissertazione dottorale, nel modo prescritto nell'Ordinamento degli Studi e negli Ordinamenti, e, almeno in parte, pubblicata, è laureato col dottorato in filosofia con specializzazione in Filosofia della religione.

b. Gli studenti del primo ciclo degli studi teologici che frequentano i corsi del primo ciclo della Facoltà di Filosofia non ricevono alla fine di questa formazione filosofica un titolo accademico in filosofia, ma possono richiedere un certificato che attesti i corsi frequentati e i crediti ottenuti.

58. Nel diploma di Licenza si fa menzione della specializzazione.

59. Oltre ai gradi accademici, conferiti per autorità della Santa Sede, la Facoltà di Filosofia conferisce altri titoli ("diplomi") del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo descritti nel relativo Ordinamento degli Studi e secondo le norme riportate al n. 33 degli Statuti Generali.

B. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

TITOLO I

SCOPO DELLA FACOLTÀ

60. La Facoltà di Teologia, alla luce della tradizione universale della Chiesa, illustrata dai dottori della Chiesa e particolarmente da S. Anselmo e dalla teologia sapienziale, ed avendo conto dei valori della tradizione monastica, cura sia la formazione teologica generale degli studenti, secondo le esigenze della Chiesa nel mondo odierno, sia la specializzazione in questioni di teologia sacramentaria, studi monastici e storia della teologia.

61. Per conseguire questo fine cooperano tutti i membri della Facoltà, docenti e studenti, secondo il proprio giudizio e le proprie capacità, ed anche deve essere favorita la collaborazione tra docenti, superiori e prefetti degli studi.

TITOLO II

GOVERNO DELLA FACOLTÀ

62. Il governo della Facoltà è personale e collegiale. L'autorità personale è appannaggio del Decano, la collegiale invece del Consiglio di Facoltà e del Consiglio del Decano.

63. Il Decano di Facoltà viene eletto, secondo la norma n.14 degli Statuti Generali dell'Ateneo, dal Consiglio di Facoltà, tra i professori ordinari e straordinari, per un quadriennio, presidente il Rettore, che ratifica l'elezione e immette nella carica l'eletto. Il decano trascorso un quadriennio, può essere rieletto dal Consiglio di Facoltà, non oltre però due quadrienni consecutivi.

64. Il Decano dirige la Facoltà secondo la norma n. 14b degli Statuti Generali, e di propria autorità decide le cose che, secondo gli Statuti e gli Ordinamenti non sono espressivamente riservate al Consiglio di Facoltà e al Consiglio del Decano.

65. Il Decano, nelle sue funzioni, coadiuvato da quattro professori della Facoltà, che vengono eletti, secondo gli Ordinamenti di Facoltà, per un quadriennio e costituiscono il Consiglio del Decano. Se però il Rettore dell'Ateneo è professore della Facoltà di Teologia, in forza del suo incarico, automaticamente, appartiene al Consiglio del Decano, tanto che, in questo caso, devono essere eletti solo tre consiglieri. Al Consiglio del Decano devono essere invitati anche il Delegato per le Affiliazioni e il Coordinatore di specializzazione, se c'è, ogni volta che si tratta della rispettiva materia, se non sono eletti come membri del Consiglio, nel qual caso, tuttavia, godono di voto consultivo. Gli Ordinamenti di Facoltà determinano le modalità di sostituzione dei Consiglieri impediti o di quelli che hanno lasciato l'insegnamento.

66. La Facoltà, salvi i diritti del Decano e del Consiglio del Decano, è retta dal Consiglio di Facoltà, che consta di tutti i professori stabili, cioè ordinari, straordinari e associati, nonché dei lettori che insegnano le materie principali o complementari, e dei delegati degli altri lettori, degli assistenti e degli studenti da questi rispettivamente eletti secondo la norma degli Statuti e degli Ordinamenti di Facoltà. Anche i professori invitati possono essere convocati alle sessioni del Consiglio di Facoltà, senza che abbiano suffragio deliberativo. I delegati degli studenti sono eletti per un anno, secondo gli Ordinamenti approvati dalla Facoltà. Il numero dei delegati degli studenti è determinato negli Ordinamenti. I professori ordinari e straordinari legittimamente impediti possono esprimere il voto attraverso un delegato scelto nell'ambito del Consiglio, in modo tale tuttavia che nessun membro del Consiglio disponga mai di più di due voti.

TITOLO III

I DOCENTI

67. Il corpo dei docenti nella Facoltà di Teologia, consta dei docenti stabili, cioè ordinari, straordinari e associati, in numero complessivo di almeno 12, nonché dei lettori, degli invitati, degli assistenti e, secondo il n. 16 degli Statuti Generali dell'Ateneo, anche degli emeriti.

68. Si hanno docenti appropriati, conformemente alla prescrizione degli Ordinamenti, secondo la diversità della materia e l'importanza della disciplina, ed anche secondo le esigenze sia del ciclo istituzionale sia della specializzazione di Facoltà.

TITOLO IV

GLI STUDENTI

69. Perché qualcuno sia iscritto al triennio istituzionale della Facoltà di Teologia deve esibire delle attestazioni autentiche dalle quali risulta che ha frequentato un biennio filosofico propedeutico alla teologia con le caratteristiche e con le materie indicate all'Art. 55 1° a) delle Norme Applicative della VG, ripreso nell'Ordinamento degli Studi, e che ha superato i rispettivi esami. Il Baccalaureato ottenuto in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia sostituisce il suddetto biennio. Il Baccalaureato in Filosofia ottenuto in una Facoltà non ecclesiastica non costituisce ragione per dispensare completamente uno studente dai corsi filosofici presenti in tale biennio (cf. VG 74).

70. Perché qualcuno sia ammesso al secondo ciclo della Facoltà di Teologia deve esibire un attestato autentico dal quale risulta che ha concluso con il baccalaureato in una Facoltà di Teologia il ciclo istituzionale, oppure che ha portato a termine, secondo la regola, un curriculum di 6 anni filosofico-teologico in seminario o in un Istituto approvato dall'autorità ecclesiastica, e che ha superato i rispettivi esami. Il modo di procedere in questo caso è determinato dagli Ordinamenti. Coloro che altresì non hanno portato a termine alcun curriculum teologico e desiderano intraprendere, come alunni ordinari, i gradi del secondo ciclo, possono essere ammessi alla licenza in storia e letteratura del monachesimo (Licenza in Studi Monastici), purché siano in possesso di un grado accademico di I Ciclo in lettere, filosofia, storia, o in altre discipline che convengano agli studi monastici oppure di un grado accademico equivalente, e non manchino di una adeguata conoscenza della teologia, da verificarsi con un colloquio.

71. Al terzo ciclo di studi è ammesso colui, che, nella Facoltà di Teologia, abbia ottenuto la licenza nella specializzazione adatta ad ottenere il dottorato nel terzo ciclo, secondo quanto stabilito al n. 31a degli Statuti Generali.

72. È compito della Facoltà precisare negli Ordinamenti che ammette al secondo o al terzo ciclo soltanto quegli studenti che hanno soddisfatto le esigenze descritte ai nn. 23-26 degli Statuti, non in modo approssimativo, ma con la maggiore precisione richiesta.

TITOLO V

I GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI

73. Colui che ha soddisfatto le esigenze del primo ciclo, consegue il Baccalaureato in Sacra Teologia; chi ha completato il secondo ciclo, avendo assolto tutte le condizioni richieste, consegue la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in ...; superato il terzo ciclo, accettata e pubblicata la dissertazione dottorale (tesi di laurea) secondo il modo prescritto dalla Facoltà nell'Ordinamento degli Studi e negli Ordinamenti, viene conferito il dottorato in Sacra Teologia.

74. Nel diploma di Licenza sia fatta menzione della specializzazione.

75. Oltre ai gradi accademici, conferiti per autorità della Santa Sede, la Facoltà di Teologia conferisce altri titoli ("diplomi") del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo descritti nel relativo Ordinamento degli Studi e secondo le norme riportate al n. 33 degli Statuti Generali.

C. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI SACRA LITURGIA

OVVERO

PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO

TITOLO I

NATURA E FINE DEL PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO

76. Il Pontificio Istituto Liturgico (PIL), canonicamente eretto dalla Sede Apostolica nella Facoltà di Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma, ed ivi avente sede, coltiva ed insegna la scienza liturgica, con diritto di conferire, a nome della Santa Sede, i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e di Dottorato in Sacra Liturgia (S.L.B., S.L.L. e S.L.D.).

77. Il fine del Pontificio Istituto Liturgico è:

- a. promuovere studi più profondi sulla Liturgia, soprattutto sulla Eucaristia e sugli altri sacramenti, sulla Liturgia delle ore e dell'Anno Liturgico, sotto il triplice aspetto teologico, storico, pastorale con particolare attenzione alle fonti (cf. SC 16; 23);
- b. promuovere il progresso degli studi di Liturgia sia con la ricerca scientifica dei docenti sia con la formazione di studenti preparati che possano dedicarsi alle indagini scientifiche (cf. SC 16; 23);
- c. preparare con metodo scientifico maestri, i quali avranno come compito quello dell'insegnamento delle discipline liturgiche nelle università, nelle Facoltà, nei seminari e nei studentati dei religiosi (cf. SC 15);
- d. preparare sia esperti che faranno parte delle commissioni liturgiche regionali o diocesane, sia animatori che offrano un valido sostegno nella pastorale liturgica affinché le azioni liturgiche siano celebrate con maggior arricchimento spirituale di tutto il popolo di Dio (cf. SC 44).

TITOLO II

IL CORPO ACCADEMICO DEL PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO E LA SUA FORMA DI GOVERNO

78. Le autorità

- a. Le autorità del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, cioè il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico e il Senato Accademico, regolano il Pontificio Istituto Liturgico secondo le norme degli Statuti Generali dell'Ateneo.
- b. Il Pontificio Istituto Liturgico è retto a norma degli Statuti da proprie autorità, cioè dal Decano della Facoltà, che è denominato Preside, dal Consiglio di Facoltà o Istituto e dal Consiglio del Decano o Preside.

79. Regime (Governo)

- a. Il Decano o Preside del Pontificio Istituto Liturgico, scelto tra i monaci della Confederazione Benedettina, secondo la norma n. 14a degli Statuti Generali, gode del pieno diritto del Decano di una Facoltà Ecclesiastica.

Ad esso compete:

1. promuovere e coordinare l'attività del Pontificio Istituto Liturgico, soprattutto quanto agli studi e provvedere tempestivamente alle sue necessità;
2. convocare e presiedere, almeno tre volte l'anno, il Consiglio d'Istituto;

3. convocare, qualora lo ritenesse opportuno, gli insegnanti, per l'informazione e la discussione delle questioni inerenti l'istituto;
 4. ammettere o escludere degli studenti, a nome del Rettore Magnifico, a norma degli Statuti Generali dell'Ateneo e dell'Istituto;
 5. informare il Rettore Magnifico su ciò che accade o viene proposto nell'Istituto;
 6. curare che vengano osservate le disposizioni stabilite dalle autorità inferiori;
 7. Aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf. 14b 7°).
- b. Il Decano o Preside sia coadiuvato, nell'espletamento del suo incarico, da un Consiglio di tre docenti, che assolvano il compito di consiglieri, secondo la norma n. 14c degli Statuti Generali. Di questo Consiglio è membro, in forza del suo incarico, il Rettore dell'Ateneo, se appartiene all'ambito dell'Istituto.
- c. Il Consiglio di Facoltà o Istituto consta di tutti i docenti stabili, dei lettori che insegnano discipline obbligatorie o complementari, e dei delegati di altri lettori e degli assistenti, nonché degli studenti, da questi rispettivamente eletti. Il numero dei delegati, sia degli assistenti che dei docenti e la procedura della loro elezione sono stabiliti negli ordinamenti di Istituto. I docenti ordinari e straordinari legittimamente impediti possono esprimere il suffragio tramite un delegato scelto nell'ambito del Consiglio, purché nessun membro possa disporre di più di due voti.

Al Consiglio di Istituto spetta:

1. eleggere il Preside, come è disposto al n.14a degli Statuti Generali dell'Ateneo e al n. 78b di questi Statuti;
2. eleggere, da questo stesso Consiglio, i docenti per il Consiglio del Preside;
3. eleggere i membri delle Commissioni di Istituto, eccetto quelli che sono nominati dal Consiglio del Preside;
4. proporre le modifiche da introdursi negli Statuti dell'Istituto;
5. mettere a punto gli Ordinamenti particolari dell'Istituto, ai quali le norme generali degli Statuti vengano aggiornate secondo le circostanze;
6. discutere e decidere le altre questioni di maggiore importanza pertinenti alla vita dell'Istituto, salvaguardato il necessario potere esecutivo del Preside nel governare l'Istituto.

TITOLO III

I DOCENTI

80. Il corpo dei docenti è composto da docenti stabili, cioè ordinari, straordinari e associati, che siano in numero complessivo di almeno 5, nonché dai lettori, dagli invitati e dagli assistenti e, secondo la norma n.16 degli Statuti Generali, anche dagli emeriti e dagli onorari. Sia precisato negli Ordinamenti dell'Istituto a quali docenti siano assegnate le singole discipline.

81. Alla nomina dei docenti stabili e dei lettori, che insegnano le discipline obbligatorie, è richiesto il consenso previo del Consiglio d'Istituto; alla nomina degli altri docenti, invece, il consenso del Consiglio del Preside.

82. Le condizioni e le modalità per cui il docente viene promosso al grado di docente associato, straordinario e ordinario, sono fissate ai nn. 17 e 18 degli Statuti Generali dell'Ateneo.

TITOLO IV

GLI STUDENTI

83. Requisiti per l'iscrizione degli studenti

a. Al Pontificio Istituto Liturgico, secondo le norme degli Statuti Generali dell'Ateneo, gli studenti possono essere iscritti come ordinari nonché straordinari, ed ospiti. Chi chiede di essere iscritto come studente ordinario deve esibire all'atto dell'iscrizione le certificazioni degli studi precedenti (cf. n. 83b) e un legittimo attestato, secondo il n. 24e.

b. Perché qualcuno possa essere iscritto come studente ordinario al secondo ciclo, si richiede che, compiuto il quinquennio istituzionale di studi filosofico-teologici in una Facoltà, abbia conseguito il grado accademico di Baccalaureato in una Facoltà di Teologia. Qualora avesse positivamente sostenuto l'esame di ammissione, può essere iscritto anche chi ha portato a termine un curriculum filosofico-teologico di sei anni in seminario, o in un altro Istituto legalmente riconosciuto, oppure chi ha svolto altri studi filosofici e teologici che, secondo il giudizio e l'approvazione del Consiglio del Preside, possono essere equiparati al curriculum istituzionale. Il carattere e la materia del predetto esame sono definiti negli Ordinamenti di Istituto. Le discipline obbligatorie che mancano al primo ciclo, secondo la disposizione del Preside, o in casi più difficili, del suo Consiglio, devono essere integrate cosicché il ciclo filosofico-teologico sia regolarmente completato. Per l'ammissione al secondo ciclo si richiede inoltre che lo studente abbia una sufficiente conoscenza della lingua latina e greca, perché sia in grado di tradurre i testi dei Padri e i testi liturgici. La preparazione dello studente in queste lingue viene verificata secondo le norme degli Ordinamenti di Istituto. Per ciò che attiene le lingue moderne, gli Ordinamenti di Istituto fissano norme accurate.

c. Può parimenti essere iscritto come studente ordinario al secondo ciclo colui che abbia compiuto il triennio di studi liturgici al primo ciclo del Pontificio Istituto Liturgico e abbia conseguito il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Liturgia.

d. Perché uno studente possa essere iscritto al terzo ciclo, si richiede che abbia conseguito la Licenza in Sacra Liturgia, avendo completato il secondo ciclo dello stesso Pontificio Istituto Liturgico. In casi particolari il Pontificio Istituto Liturgico, analizzati secondo la norma n. 40 a degli Statuti Generali gli studi liturgici che fossero stati portati a termine dallo studente in un'altra Facoltà o Istituto, può conferirgli il grado di Licenza in Sacra Liturgia, dopo che lo stesso abbia presentato una dissertazione di licenza sotto la guida di un docente del Pontificio Istituto Liturgico ed abbia superato lodevolmente l'esame sintetico (colloquio) di Licenza. Al terzo ciclo può anche essere iscritto un licenziato nella Sezione di Specializzazione Liturgica, in una Facoltà teologica dopo aver completato il curriculum integrativo stabilito negli Ordinamenti di Istituto.

84. Diritti e doveri degli studenti

a. I delegati degli studenti presso il Consiglio di Istituto sono eletti dagli stessi studenti. Il numero dei delegati e le modalità della loro elezione sono fissate negli Ordinamenti.

b. Il delegato degli studenti al Senato Accademico dell'Ateneo viene eletto dagli stessi studenti tra i delegati al Consiglio di Istituto. Può essere eletto soltanto chi, già da almeno un anno, è iscritto all'Ateneo Sant'Anselmo.

TITOLO V

OFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

85. Gli ufficiali e il personale amministrativo del Pontificio Istituto Liturgico sono gli stessi di cui si tratta al n. 27 degli Statuti Generali dell'Ateneo.

TITOLO VI

GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI

86. La Facoltà di Sacra Liturgia o Pontificio Istituto Liturgico conferisce, per autorità della Santa Sede, i gradi accademici di Baccalaureato in Sacra Liturgia (S.L.B.), completato il primo ciclo, di Licenza in Sacra Liturgia (S.L.L.), completato il secondo ciclo, e di Dottorato in Sacra Liturgia (S.L.D.) al termine del terzo ciclo.

87. Per conseguire il Baccalaureato in Sacra Liturgia si richiede che il primo ciclo, con tutti i requisiti, sia positivamente portato a termine e che la prova finale sia superata. Le modalità della prova finale sono definite nell'Ordinamento degli Studi e negli Ordinamenti di Istituto.

88. Per conseguire la Licenza in Sacra Liturgia si richiede che il secondo ciclo, con tutti i requisiti, sia positivamente portato a termine, l'esame sintetico (colloquio) superato e la dissertazione di Licenza presentata e approvata. Le modalità dell'esame sintetico, della presentazione e dell'approvazione sono definite nell'Ordinamento degli Studi e negli Ordinamenti di Istituto.

89. Per conseguire il Dottorato in Sacra Liturgia si richiede che il terzo ciclo sia portato a termine e la dissertazione di Dottorato presentata, pubblicamente difesa ed approvata, secondo le norme fissate nell'Ordinamento degli Studi e negli Ordinamenti di Istituto. Il diploma di Dottorato in Sacra Liturgia non è conseguito se la dissertazione non è stata pubblicata secondo le norme stabilite nei suddetti Ordinamento degli Studi e Ordinamenti.

90. Oltre ai gradi accademici, conferiti per autorità della Santa Sede, la Facoltà di Liturgia o Pontificio Istituto Liturgico conferisce altri titoli ("diplomi") del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo descritti nel relativo Ordinamento degli Studi e secondo le norme riportate al n. 33 degli Statuti Generali.

TITOLO VII

IL SETTORE EDITORIALE

91. Il settore del Pontificio Istituto Liturgico destinato alla preparazione delle edizioni si occupa della pubblicazione di fonti liturgiche e di studi scientifici riguardanti la liturgia. Il settore editoriale è retto da propri Ordinamenti approvati dal Consiglio di Istituto.

TITOLO VIII

LE STRUTTURE DIDATTICHE

92. Il Pontificio Istituto Liturgico, oltre alla biblioteca comune dell'Ateneo, ha un suo Seminario Liturgico, dove sono conservate le fonti liturgiche e gli strumenti di ricerca scientifica; possiede anche un Centro con altri sussidi didattici e un laboratorio scientifico.

TITOLO IX

COOPERAZIONE CON ALTRI ISTITUTI LITURGICI E FACOLTÀ

93. Il Pontificio Istituto Liturgico coopera con altri Istituti Liturgici e Facoltà, particolarmente con quelle dove è presente una sezione di Specializzazione in Liturgia, sia invitando vicendevolmente i docenti, sia comunicando il proprio lavoro scientifico, sia promuovendo comuni ricerche sulla disciplina liturgica.

INDICE

Parte prima

STATUTI GENERALI	3
Titolo I: Il nome, la natura e il fine del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma	3
Titolo II: La comunità accademica dell'Ateneo e il suo regime	5
Titolo III: I docenti	10
Titolo IV: Gli studenti	13
Titolo V: Officiali e personale amministrativo	15
Titolo VI: I gradi accademici e altri titoli	15
Titolo VII: Strutture (strumenti) didattiche	17
Titolo VIII: Aspetti economici	17
Titolo IX: Relazioni con altre Università, Facoltà e Istituti	18

Parte seconda

A. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA	20
Titolo I: Scopo della Facoltà	20
Titolo II: Governo della Facoltà	20
Titolo III: I docenti	20
Titolo IV: Gli studenti	21
Titolo V: I gradi accademici	22
B. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA	23
Titolo I: Scopo della Facoltà	23
Titolo II: Governo della Facoltà	23
Titolo III: I docenti	24
Titolo IV: Gli studenti	24
Titolo V: I gradi accademici e altri titoli	24
C. STATUTI FACOLTÀ DI SACRA LITURGIA OVVERO PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO	25
Titolo I: Natura e fine del Pontificio Istituto Liturgico	25
Titolo II: Il corpo accademico del Pontificio Istituto Liturgico e la sua forma di governo	25
Titolo III: I docenti	26
Titolo IV: Gli studenti	27
Titolo V: Officiali e personale amministrativo	27

Titolo VI: I gradi accademici e altri titoli	28
Titolo VII: Settore editoriale	28
Titolo VIII: Le strutture didattiche	28
Titolo IX: Cooperazione con altri istituti liturgici e facoltà	28

